

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2019, n. 11

Istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della provincia di Venezia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Istituzione.

1. È istituito, nella Provincia di Venezia, il nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco.
2. La relativa sede municipale sarà stabilita nello Statuto del nuovo Comune. Sino a quando la stessa non sarà stata stabilita il nuovo Comune avrà sede in quella attuale di Lusiana (VI).
3. Nello Statuto sono altresì assicurate alla comunità di origine privata della sede, adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Art. 2

Risultati della consultazione.

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

COMUNE	Elettori aventi diritto al voto	Votanti	Voti validamente espressi	Voti favorevoli	Voti contrari
Lusiana	2.673	1.184	1.178	873	305
Conco	2.473	1.143	1.140	576	564
totale	5.146	2.327	2.318	1.449	869

Art. 3

Disposizioni finali e transitorie.

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune denominato "Lusiana Conco" sono definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", dalla Provincia di Venezia sulla base, in particolare, del criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 febbraio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Istituzione.

Art. 2 - Risultati della consultazione.

Art. 3 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.